



n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 317 del 2008

proposto da:

COLOMBO SERGIO MIRA MARILISA

rappresentato e difeso da: *DE SANTIS GIOVANNA SALVADE' ALBERTO*
DANILE ANTONIO con domicilio eletto in MILANO VIA
MONTENAPOLEONE, 10 presso DANILE ANTONIO

contro

COMUNE DI MILANO

rappresentato e difeso da: *SURANO MARIA RITA DELL'ORO DANIELA*
con domicilio eletto in MILANO VIA DELLA GUASTALLA, 8 presso
AVVOCATURA COMUNALE

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti atti:

ordinanza del Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia Servizio Monitoraggio del Territorio – del Comune di Milano, prot. rif. n.389273/2007 del 27/10/2007, notificata in data 28/11/2007, con la quale veniva ordinato ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di una “veranda realizzata con pareti laterali e copertura in ferro e vetro, dalle dimensioni di circa m. 7,3 x 2,6 per un totale di aumento di S.l.p. di circa mq. 19 – avente altezza minima e massima di circa m. 2,35/ m. 2,70”;

Visto il ricorso, con domanda di sospensione dell'atto impugnato;

Visto l'atto di costituzione del Comune e la memoria di difesa, depositata in data 26/02/2008;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, l'avv. Antonio Danile e l'avv. Montagnani Alessandra, come da verbale in atti;

Ritenuto che sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 21 comma 10 e 26 comma 4 della legge 6.12.1971 n. 1034 in quanto il contraddittorio risulta correttamente costituito e la causa appare matura per la decisione.

Sentite sul punto in camera di consiglio le parti costituite.

Considerato quanto segue in

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 27/10/2007, notificata in data 28/11/2007, il Comune di Milano ha ingiunto ai ricorrenti, in qualità di comproprietari, il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di una "veranda realizzata con pareti laterali e copertura in ferro e vetro, dalle dimensioni di circa m. 7,3 x 2,6 per un totale di aumento di S.l.p. di circa mq. 19 – avente altezza minima e massima di circa m. 2,35/ m. 2,70".

Contro il provvedimento in questione insorge l'attuale ricorrente deducendo, con il ricorso in esame, violazione dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto, a seguito della notifica dell'atto impugnato è stata presentata istanza di accertamento di conformità; illegittimità per violazione dell'art. 27 c.2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto la demolizione potrebbe essere disposta solo per opere in corso di realizzazione od appena iniziate e non già realizzate da tempo.

In data 30/01/2008 il Comune di Milano ha respinto l'istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Va rilevato, infatti, che l'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde di efficacia qualora l'interessato abbia attivato il procedimento di sanatoria o di accertamento di conformità, previsti dalla legge n. 47/1985. Ciò, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dall'Amministrazione.

Nell'ipotesi di rigetto di detta istanza, infatti, l'amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con l'assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399).

Dal superamento del provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dall'Amministrazione consegue che l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio "si sposta" dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, a quello del nuovo provvedimento, esplicito o implicito, di rigetto dell'istanza di sanatoria, con conseguente improcedibilità del ricorso ove già pendente all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, oppure inammissibilità dello stesso per carenza d'interesse ab origine se avanzato contestualmente o nei sessanta giorni successivi alla predetta istanza (T.A.R. SICILIA Palermo, sez. III, 13-01-2006, n. 27; T.A.R. CAMPANIA Napoli, sez. I, 18-05-2006, n. 4743).

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 317/2008, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008, con
l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio,	presidente
Carmine Spadavecchia	consigliere
Alberto Di Mario	referendario estensore

Il presidente

L'estensore